

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 21 novembre 2013

La Direzione generale delle dogane,

visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027, 1104.2220 e 1104.2932

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1008. 40 29	Fonio (<i>Digitaria</i> spp.)	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	3.—
1008. 50 29	Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	3.—
1008. 90 27	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	3.—
1104. 22 20	Altri cereali lavorati di avena	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	8.80
1104. 29 32	Altri cereali lavorati di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	9.—

¹ RS 631.0

² RS 631.012

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2013.

21 novembre 2013

Direzione generale delle dogane:

Rudolf Dietrich